



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56942/2017** promossa da:

FRANCA (C.F. **FRANCAFRANCA**), con il patrocinio dell'avv. **FALOMO ANTONIO**, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. **FALOMO ANTONIO**

ATTORE/I

contro

ERMINA CARLA FINO (PERSONA BIPROQUALAZZI FIDOCALBIANI E ROBERTO GALIBANI (C.F. **FINOERMINA060600000**),

e

ROSA LUCIA MESSA (C.F. **MESSAROSA060600000**),

con il patrocinio dell'avv. **CARALEO GIUSEPPE**, elettivamente domiciliato in VIA **CONTI**, **00000**

VERUSCO SULTANVICINO presso il difensore avv. **CARALEO GIUSEPPE**

CONVENUTO/I

Oggetto: opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c.





Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Devesi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. proposta dalla ricorrente [redacted] avverso la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 13.7.2017 a favore dei locatori non sussistendone i presupposti di legge per i motivi di seguito indicati.

L'art. 668 c.p.c. consente infatti l'opposizione tardiva alla convalida soltanto nel caso in cui l'intimato sia stato assente e non abbia partecipato al giudizio per non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore, casi questi ultimi che non si sono verificati nella presente sede.

Da quanto risulta dagli atti di causa la ricorrente lamenta che la notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto per morosità effettuata dal difensore della parte locatrice nei confronti della conduttrice [redacted] non è avvenuta regolarmente nel rispetto della normativa di settore e, segnatamente, lamenta che la notifica non sia stata eseguita nel domicilio indicato nel contratto di locazione.

Come noto "Ove il conduttore, in occasione della stipula del contratto di locazione abbia indicato per la notifica degli atti il proprio domicilio, la notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto può essere legittimamente eseguita a norma dell'articolo 137 presso tale domicilio senza che abbia incidenza il divieto posto dall'articolo 660 c.p.c. il quale si riferisce esclusivamente al domicilio eletto di cui all'art. 141 c.p.c.)" (Cass. Civ. 5103/1981 Cass. Civ. n.ri 18795/2009, 26985/2009, Cass. Civ. 17040/2003) ed ancora, Suprema Corte ha poi chiarito che "ove il contratto preveda un luogo per la comunicazione di corrispondenza e la notifica di atti, la notificazione in quel luogo diviene, addirittura, obbligatoria" (2642/2013).

Ciò posto, si rileva che nel caso in esame sebbene la notifica dell'atto di intimazione non sia stata eseguita nel domicilio indicato dal conduttore nel contratto ma pacificamente nel domicilio del legale rappresentante della società, domicilio che è peraltro anche sede legale della società stessa, la comparizione spontanea del legale rappresentante sig. [redacted] in sede di udienza di prima comparizione del 6.4.2017 fanno ritenere che la irrualità della notifica sia stata sanata per raggiungimento dello scopo legale.



Ed infatti è noto che "L'irritualità della notificazione di un atto non comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cass.20625\2017, cass.n.7665\2016 cass n.17521\2015).

Posto, per i motivi sopraddetti, che l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto per morosità effettuata tramite consegna al legale rappresentante nella sede legale della società dal difensore della parte locatrice, ad avviso di chi scrive è stata sanata con la comparizione in udienza del legale rappresentante della [REDACTED] e quindi che è stato raggiunto lo scopo legale, ne consegue la declaratoria di inammissibilità della presente opposizione.

Ogni eccezione in merito al dedotto inadempimento del locatore agli obblighi contrattuali risulta quindi tardiva e inammissibile posto che poteva ben essere svolta in sede di procedimento di sfratto proponendo idonea e tempestiva opposizione.

Non può trovare accoglimento infine la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dall'opposta ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, *a fortiori*, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite

Non ignora, invero, questo Giudice, l'orientamento affermato dalla Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'*an* che del *quantum* debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a



Sentenza n. 8854/2018 pubbl. il 04/09/2018

RG n. 56942/2017

Repert. n. 6764/2018 del 05/09/2018



fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. Fatto quest'ultimo non occorso nel presente procedimento.

Quanto alle spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. proposta da ████████,
- rigetta ogni altra domanda
- condanna ██████ al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti, spese liquidate in complessivi Euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Sentenza esecutiva

Così deciso in Milano il 4 settembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Bocconcello

